



*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*

Capitaneria di porto di Venezia

## **ORDINANZA**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** l'istanza protocollo n.1191-2021 in data 18/03/2021 della Soc. FINCANTIERI S.p.A., avente sede in Marghera (VE), con la quale si richiede l'emissione di un provvedimento per la regolamentazione della viabilità in via del Commercio – area portuale di Marghera - Comune di Venezia - in occasione delle prove di tiro in quota della trave principale della gru a cavalletto, posizionata all'interno dell'area in concessione, programmate nei fine settimana dal 27 marzo 2021 al 18 aprile 2021;

**VISTA:** la nota protocollo n.4298 in data 17/03/2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato, ai fini demaniali marittimi e per quanto di competenza, l'attività di che trattasi dettando condizioni e prescrizioni per lo svolgimento della stessa;

**VISTE:** le proprie Ordinanze n.15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n°81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

**VISTI:** l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", nonché il D.M. 10 luglio 2002 ed il D.M. 22 dicembre 2010;

**VISTI:** gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

## **RENDE NOTO**

che a partire **dal 27 marzo 2021 fino al 18 aprile 2021** - nelle giornate di sabato e domenica - la Soc. FINCANTIERI S.p.A. eseguirà le prove di tiro in quota della trave principale della gru a cavalletto posizionata all'interno dell'area in concessione prospiciente via del Commercio - area portuale di Marghera - Comune di Venezia.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità lungo via del Commercio - area portuale di Marghera - Comune di Venezia - subirà una temporanea modifica con l'istituzione di un senso unico alternato con impianto semaforico, nel tratto di strada evidenziato nello stralcio planimetrico allegato 1 alla presente Ordinanza.

A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dell'attività di che trattasi, nel suddetto tratto stradale, compresi negli stralli a raso, è vietata la sosta dei veicoli, con eventuale rimozione coatta degli stessi, ad esclusione di quelli impiegati dalla ditta appaltante per la posa in opera della segnaletica provvisoria, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

## **Articolo 2**

La Società istante, responsabile delle prove di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata che qui si richiamano integralmente:

1. Munirsi di ogni autorizzazione/permesso/nulla osta previsto dalla normativa vigente, il cui rilascio sia eventualmente demandato alle competenze di altre/i Autorità/Amministrazioni/Enti;
2. Ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riguardo al disciplinare tecnico allegato al D.M. 10 luglio 2002;
4. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
5. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata delle prove, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
7. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
8. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

### Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE  
Amm. Isp. (CP) Piero PEZZARI  
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)

